

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 15 **del mese di** luglio
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
11) Peri Alfredo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA, AI SENSI DELLA LEGGE 84/2006 E S.M.

Cod.documento GPG/2013/794

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/794

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 22 febbraio 2006, n. 84, "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" e s.m.;

Richiamata la legge regionale n. 12, del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e s.m.;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della citata L. 84/2006 e s.m., che stabilisce che ciascuna impresa di tintolavanderia debba designare un responsabile tecnico e che i requisiti per l'idoneità professionale dello stesso, sono, in alternativa:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro, di collaboratore familiare degli stessi o di associato in partecipazione;

- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Visto l'art. 3 della L. 84/2006 e s.m., secondo cui in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge le Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;

Vista inoltre la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31045 del 18/2/2011, secondo cui le Regioni sono competenti a individuare un Responsabile tecnico operante a titolo provvisorio, salva restando la possibilità per l'interessato di maturare nel frattempo uno dei requisiti di cui alla lettera d) o di impegnarsi a conseguire entro un termine prefissato il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 2 L. 84/2006 e s.m.;

Considerato che all'art. 2, comma 4, della L. 84/2006 e s.m. si stabilisce che "I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale";

Preso atto:

- che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 è stato adottato l'Accordo recante "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia", ai sensi della L. 84/2006;

- che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 dicembre 2012 è stato adottato l'Accordo recante "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia";

Valutata la necessità di attivare i corsi di cui alla suddetta lettera a) dell'art. 2, comma 2, della L. 84/2006 e s.m.;

Valutato inoltre che le qualifiche professionali regionali di "Operatore alla produzione chimica" e di "Tecnico prodotto/processo nella chimica" - approvate con propria delibera n. 1372 del 20 settembre 2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio

regionale delle qualifiche" - sono attinenti all'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia;

Ritenuto pertanto:

- di procedere al recepimento del suddetto Accordo, al fine di garantire che la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia si basi su standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale;

- di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale del Responsabile tecnico di tintolavanderia di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della L. 84/2006 e s.m.;

- di riconoscere i certificati di qualifica professionale regionali di "Operatore alla produzione chimica" e di "Tecnico prodotto/processo nella chimica" di cui alla propria delibera n. 1372/2010, quali titoli validi ai fini del requisito professionale di cui art. 2, comma 2, lett. b) della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 105/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265";

- n. 177/2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;

- n. 265/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003", e successive modifiche e integrazioni";

- n. 1057/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";

- n. 1663/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";

- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m.";

- n. 1377 del 20/09/2010 recante "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali", così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;

- n. 2060/2010 recante " Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31-12-2010";

- n. 1222 del 04/08/2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011).

- n. 1642 del 14/11/2011 recante "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia sanitaria e sociale regionale";

- n. 221 del 27/02/2012 recante "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro";

Sentita la Commissione Regionale Tripartita;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di recepire l'Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);

2) di recepire l'Accordo adottato il 20 dicembre 2012 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);

3) di approvare le "Disposizioni per la formazione del Responsabile tecnico di tintolavanderia, in attuazione dell'articolo 2 comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 3);

4) di riconoscere i certificati di qualifica professionale regionali di "Operatore alla produzione chimica" e di "Tecnico prodotto/processo nella chimica" di cui alla propria delibera n. 1372/2010, quali titoli validi ai fini del requisito professionale di cui art. 2, comma 2, lett. b) della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.;

5) di ammettere per le nuove imprese che avviino la loro attività successivamente all'emanazione del presente atto, la possibilità di nominare aspiranti Responsabili tecnici con esplicita dichiarazione di avvalersi della frequenza al corso di formazione di cui al precedente punto 3); entro due anni dall'emanazione del presente atto di recepimento le imprese segnalano al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del Responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e s.m. Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti;

6) che la disciplina contenuta nel presente atto di recepimento, si applica altresì alla lavanderia self-service qualora al suo interno siano presenti apparecchiature da lavaggio e/o da stiro non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o all'effettuazione di prestazioni di servizio che non siano quelle di spiegazione dell'utilizzo dell'attrezzatura e della vendita dei gettoni. La disciplina contenuta nel presente atto di recepimento non si applica nel caso di aziende iscritte alla CCIAA con la sola attività di stireria;

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Allegato 1



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/70/CR8d/C9

LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Il presente documento disciplina i corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui alla L.84/2006, art. 2, comma 2, lettera a) – finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.

STANDARD FORMATIVO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

La formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli *elementi minimi comuni* definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico di tintolavanderia sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, intesa come l'attività dell'impresa che esegue - ai sensi della legge 22 febbraio 2006 n. 84 e ss. mm. - i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 84/2006, si individuano i seguenti contenuti formativi articolati per ambiti di competenze:

PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA

Conoscenze

Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc)

Chimica dei detersivi

Elementi di chimica organica e inorganica

Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili

Principi di scioglimento chimico fisico e biologico

Tecniche di lavorazione delle fibre

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE

Conoscenze

Elementi di meccanica elettricità e termodinamica
Legislazione in materia di tutela dell'ambiente
Sicurezza del lavoro
Elementi di Informatica
Programmi di lavaggio
Normativa igienico-sanitaria

GESTIONE D'IMPRESA

Conoscenze

Elementi di diritto commerciale
Normativa di settore
Elementi di gestione aziendale
Elementi di contrattualistica
Controllo erogazione del servizio
Tecniche di comunicazione e vendita
Lingua straniera

Le Regioni e Province Autonome, nel rispetto dei contenuti minimi di cui al presente documento, possono favorire metodologie di formazione innovative - anche in FAD ed e-learning - e che prevedano, a titolo esemplificativo, dimostrazioni, simulazioni o prove pratiche in contesto lavorativo.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti.

- età non inferiore i diciotto anni;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti l'equipollenza di valore con i titoli rilasciati nello Stato di provenienza che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi è di 450 ore, fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E ATTESTAZIONE

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di frequenza deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

Roma, 25 maggio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/185/CR6/C9

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a - diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
- b - diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA
- c – diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/04 AUTOMATICA

Roma, 20 dicembre 2012

Allegato 3

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2006, N. 84 E S.M.

Requisiti di accesso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- ◆ maggiore età
- ◆ diploma di scuola secondaria di 1° grado

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.

Corso di formazione

Le conoscenze indicate, articolate per ambiti di competenze, costituiscono gli obiettivi formativi del corso di formazione.

PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA

Conoscenze

Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc.)

Chimica dei detersivi

Elementi di chimica organica e inorganica

Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili

Principi di scioglimento chimico fisico e biologico

Tecniche di lavorazione delle fibre

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE

Conoscenze

Elementi di meccanica elettricità e termodinamica

Legislazione in materia di tutela dell'ambiente

Sicurezza del lavoro

Elementi di Informatica

Programmi di lavaggio

Normativa igienico-sanitaria

GESTIONE D'IMPRESA

Conoscenze

Elementi di diritto commerciale
Normativa di settore
Elementi di gestione aziendale
Elementi di contrattualistica
Controllo erogazione del servizio
Tecniche di comunicazione e vendita
Lingua straniera

Il corso di formazione ha una **durata minima di 450 ore** con un **massimo di assenze consentite del 20%** del monte ore complessivo.

Le ore complessive minime previste vanno indicativamente ripartite tra gli ambiti di competenze nel modo seguente:

Ambiti di competenze	Durata minima
PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA	200 ore
UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE	150 ore
GESTIONE D'IMPRESA	100 ore

Riconoscimento di crediti formativi

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 105/2010).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

Verifica finale

Al termine del corso va effettuata una prova di verifica finalizzata ad accertare l'apprendimento delle competenze previste dall'intero percorso formativo.

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l' 80% delle ore di formazione previste.

Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, l'80% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

La prova di **verifica finale** è costituita da:

- ◆ prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo;
- ◆ colloquio orale.

La prova di verifica finale è definita e realizzata da una **commissione** istituita dai soggetti attuatori.

La **commissione** è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Va redatto un apposito verbale finale firmato dai componenti della commissione di esame.

La Regione prevede un modello del verbale (vedi allegato).

Attestati rilasciati

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un **"Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento"** valido per svolgere l'attività di responsabile tecnico di tinto lavanderia di cui alla L. n. 84/2006 e s.m..

La Regione prevede un modello di attestato (vedi allegato)

Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un **"Attestato di frequenza"** utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Sarà cura del soggetto formatore evidenziare su tale attestato l'esito negativo della verifica e che pertanto non è utilizzabile dall'utente per acquisire l'abilitazione, ma solo per partecipare a una successiva verifica di apprendimento.

Nel caso di ulteriore mancato superamento dell'esame sarà necessario ripetere il corso di formazione. In tal caso sull'attestato viene evidenziato l'ulteriore mancato superamento della verifica e la sua inutilizzabilità per svolgerne una successiva.

Soggetti attuatori

I progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di **Soggetti attuatori accreditati**, in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").

Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, **possono essere autorizzati** ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall'Amministrazione competente, secondo quanto previsto **al punto 11.2** dalla citata **DGR 105/2010**.



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
del percorso formativo per Responsabile tecnico di tintolavanderia – art. 2 comma 2, lettera a)
della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e s.m.
in attuazione DGR n.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore
all'80% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto
attuatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

N.	cognome	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

I componenti della Commissione:



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso per

**Responsabile tecnico
di tintolavanderia**

di cui all' art. 2 comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio
2006, n. 84 e s.m.;

attuazione DGR n .../2013;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n..... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

--	--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/794

data 27/06/2013

IN FEDE

Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/794

data 27/06/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'